

ONLUS/ Le indicazioni dell'amministrazione alle direzioni territoriali

L'anagrafe può attendere

Reiscrizione solo con il passaggio in giudicato

DI VALERIO STROPPA
E CRISTINA BARTELLI

Le sentenze delle Commissioni tributarie che annullano gli atti di diniego o cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus emessi dall'Agenzia delle entrate diventano esecutive solo con il passaggio in giudicato. Pertanto, laddove una Ctp o una Ctr accolga il ricorso del soggetto cui il Fisco ha negato l'accesso all'Anagrafe, non si realizza in automatico l'iscrizione (o la reiscrizione) dell'associazione. È questa l'indicazione che, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, è stata fornita nei giorni scorsi da Roma alle direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate a titolo di linea-guida. Gli Uffici, quindi, dovranno tenere conto del principio nella gestione del contenzioso pendente, così come dovranno sollevare il difetto di giurisdizione ogni qual volta il contribuente impugni i provvedimenti di diniego/cancellazione davanti al giudice amministrativo o a quello ordinario (e non in commissione tributaria), come peraltro già sottolineato dalla Direzione centrale affari legali e contenzioso con la risoluzione n. 16/E del 5 marzo 2010.

Riguardo al primo aspetto, quello dell'esecutività delle sentenze nel giudizio tributario, va ricordato che gli effetti sospensivi dell'atto impugnato devono essere espressamente dichiarati dalla Ctp, a norma dell'articolo 47 del dlgs n. 546/1992. Tuttavia, come ricordato anche dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 98/E del 1996, gli atti di diniego e revoca di agevolazioni non rientrano nella portata operativa dell'istanza di sospensione. E i provvedimenti di diniego all'iscrizione e di cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus, come chiarito dalle Sezioni unite della Cassazione, sono inquadrabili a pieno titolo tra i citati atti di diniego e revoca di agevolazioni, disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera h), del dlgs n. 546/1992 (motivo per cui essi sono appannaggio delle commissioni tributarie e non

delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa). Combinando gli effetti delle diverse disposizioni, si evince che i ricorsi presentati da parte delle Onlus alle commissioni tributarie non possono mai avere effetti sospensivi, né può essere proposta l'istanza di sospensione ex articolo 47 del dlgs n. 546/1992.

Tuttavia, i dubbi operativi riguardano principalmente la situazione in cui sia intervenuta una pronuncia di merito (Ctp o Ctr) sfavorevole all'Ufficio. In questo caso l'Agenzia, secondo quanto apprende a *ItaliaOggi*, decide di rifarsi al combinato disposto dell'articolo 68 del dlgs n. 546/1992 e dell'articolo 18, comma 4 del dlgs n. 472/1997. Ai sensi di tali norme, infatti, l'esecutività provvisoria delle sentenze tributarie è prevista esclusivamente nelle ipotesi di rimborso delle somme pagate a titolo provvisorio dal contribuente in pendenza di giudizio. Non si applica, invece, l'esecutività provvisoria disposta dall'articolo 282 c.p.c., in quanto, con riguardo al contenzioso tributario, la norma speciale (il citato articolo 68) prevale su quella generale, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del dlgs n. 546/1992.

Pertanto, la sentenza della commissione tributaria che dà ragione all'associazione esclusa o cancellata dall'Anagrafe unica delle Onlus diviene esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato. Anche in caso di

verdetto di merito sfavorevole, dunque, l'Ufficio non dovrà includere il soggetto ricorrente nell'Anagrafe, fin quando la pronuncia non diverrà definitiva.

Si ricorda che l'accesso all'Anagrafe, ottenibile mediante la presentazione di una comunicazione al Fisco, consente ad associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed enti di carattere privato di beneficiare di rilevanti agevolazioni fiscali. Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette «Onlus di diritto» (organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, Ong riconosciute idonee, cooperative sociali iscritte nel registro prefettizio e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali).

—©Riproduzione riservata—

La giurisdizione

(Sezioni unite Cassazione, sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010)

«La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle Onlus, di competenza dell'Agenzia delle entrate, deve... ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del dlgs n. 546 del 1992, art. 2, avendo a oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato dlgs)».

